

**D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092**

**Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato**

**Pubblicato in S. O. alla GU 9 maggio 1974, n. 120**



#### **Art. 44**

##### **Misura del trattamento normale**

La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.

L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.